

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2198)

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

**di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

**col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile**

(ZAMBERLETTI)

**col Ministro dei Trasporti**

(SIGNORILE)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

**e col Ministro del Tesoro**

(GORIA)

*(V. Stampato Camera n. 4302)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 febbraio 1987*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 febbraio 1987*

**Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1,  
recante proroga di termini in materia di opere e servizi  
pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni  
aeroporti**

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, recante proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1987.*

**Proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga di taluni termini in materia di lavori pubblici, di protezione civile e di servizi antincendi in taluni aeroporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile, dei trasporti, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati da ultimo con decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, nonchè i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989.

2. Il termine indicato all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è prorogato al 30 giugno 1987.

3. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e con leggi 25 gennaio 1983, n. 14, e 2 marzo 1985, n. 55, è prorogato fino al 31 dicembre 1988. Per l'esecuzione in economia degli interventi di edilizia penitenziaria e per l'acquisizione di beni e servizi di

competenza della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, il limite di spesa previsto per il funzionario delegato è elevato a lire 100 milioni.

#### Articolo 2.

1. I termini del 31 dicembre 1986 e del 1° gennaio 1987 indicati nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, relativo alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, sono differiti rispettivamente al 31 gennaio 1987 ed al 1° febbraio 1987.

2. Il termine del 31 dicembre 1986 indicato nell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, concernente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 1987. Il relativo onere, valutato in complessive lire 5.000 milioni, è posto a carico del fondo della protezione civile.

3. Il termine di sessanta giorni indicato nel comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente la presentazione delle domande per l'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento istituiti ai sensi del medesimo articolo, è prorogato al 28 febbraio 1987.

#### Articolo 3.

1. Il termine del 31 dicembre 1986 indicato nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, è differito al 31 dicembre 1987.

2. Fino al 31 dicembre 1987 i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti, per gli aeroporti gestiti da enti o società in regime di concessione totale, dai concessionari con oneri a proprio carico e, per gli aeroporti a diretta gestione statale, dall'Ente ferrovie dello Stato nelle forme e con le modalità finora praticate.

3. Per gli oneri da sostenere dall'Ente ferrovie dello Stato per la gestione dei servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale è riconosciuto al medesimo Ente un rimborso forfettario complessivo di 950 milioni di lire. Alla relativa spesa si farà fronte con le disponibilità esistenti in conto competenza sul capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1987.

#### Articolo 4.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1987.

## Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1987.

COSSIGA

CRAXI — NICOLAZZI — ZAMBERLETTI —  
SIGNORILE — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI